



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI E. ROMAGNA

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | LICCARDO | PASQUALE | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LABANTI | SANDRO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | RIZZIERI | ALESSANDRO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sull'appello n. 1920/2015
depositato il 09/07/2015

- avverso la pronuncia sentenza n. 814/2014 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MODENA

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MODENA

proposto dagli appellanti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 1920/2015

UDIENZA DEL

10/09/2018 ore 09:00

N°

2320

PRONUNCIATA IL:

10 SET. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

02 OTT. 2018

Il Segretario

Corretta Andolini

l



(segue)


FORO BUONAPARTE N. 12 20100 MILANO MI

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1

AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

AVVISO DI ACCERTAMENTO n°



SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 1920/2015

UDIENZA DEL

10/09/2018 ore 09:00



RG 1920/2015

Con ricorso in appello la società

premessi:

che le era stato notificato l'avviso di accertamento in cui l'amministrazione recuperava a reddito sia componenti negativi dichiarati per l'anno 2007 sia i maggiori ricavi non contabilizzati derivanti dalla politica di trasferimento di prezzo a controllate estere per interessi attivi derivanti da finanziamenti concessi a società controllate estere;

che aveva proposto ricorso innanzi la Commissione tributaria provinciale di Modena assumendo che l'avviso era errato nei suoi presupposti storici e soprattutto nella valutazione delle risultanze istruttorie;

che la Commissione provinciale di Modena aveva confermato l'avviso di accertamento impugnato con motivazione erronea;

tanto premesso ed esposto proponeva gravame avverso la citata sentenza richiedendone l'integrale riforma.

Instaurato il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 settembre 2018.

Motivi.

Ritiene la Commissione che l'appello sia infondato e come tale deve essere disatteso.

Ed invero, con riferimento al disconoscimento parziale dei componenti negativi di reddito per anti economicità del comportamento imprenditoriale, va qui ricordato con la commissione gravata che trattandosi di costi, ovvero sia di componenti negativi del reddito, spetta al contribuente la prova della loro effettiva sussistenza, prova che non può dirsi allo stato acquisita in ragione delle risultanze in atti.

Ed invero, a deduzione del reddito maturato, veniva indicato dalla società contribuente il contratto di locazione stipulato in data 1/4/2005, tra la società _____ e la società _____, mediante il quale veniva concesso in locazione alla _____ il complesso immobiliare sito in _____ ed un canone annuo pari ad _____ oltre IVA, per la durata di anni 8 e con tacito rinnovo di ulteriori 6 anni.

Lo stesso contratto al punto 8. prevedeva che parte dell'immobile era già concesso in sublocazione alla società _____ "la quale potrà continuare a



godere dell'uso dell'immobile, come originariamente convenuto, riconoscendo alla società conduttrice il canone relativo".

Il canone di sublocazione, come da contratto del 28/1/2004 stipulato tra _____ e _____, risultava essere pari ad € 140.000,00 annue oltre IVA.

Con successiva scrittura privata del 30/6/2006 le parti provvedevano ad una modifica del contratto del 1 aprile 2005 relativamente all'oggetto della locazione, in quanto pattuivano che a partire dall'1/7/2006 la porzione immobiliare di cui al punto 8, veniva direttamente concessa in locazione dalla locatrice _____ alla società conduttrice _____.

Orbene, a fronte di una riduzione della porzione immobiliare interessata dal contratto di locazione, con perdita per la conduttrice di quanto dalla stessa incassato per canoni di sub-locazione, permangono inalterati gli importi del canone così come pattuiti nell'originario contratto, non ridotti - quantomeno per regola economica - dell'importo di € 140.000, rispetto a quello originariamente pattuito.

Né è dato comprendere quali siano le ragioni per le quali la conduttrice, titolare di un contratto per la durata di ben otto anni, rinnovabili per altri 6, sia addivenuta a tale svantaggiosa ridefinizione delle proprie facoltà di godimento, con invarianza del canone pattuito pur a fronte della riduzione dell'estensione complessiva dell'immobile dedotto in contratto.

A fronte della concludenza delle valutazioni operate, la consulenza prodotta dalla parte a supporto del proprio assunto appare invero del tutto irrilevante: ed invero il riferimento generico agli annunci immobiliari reperibili su siti web e a dati raccolti presso agenzie professionali rende del tutto unilaterale ogni affermazione operata nella sede, senza che ne sia dato verificare il fondamento storico e i presupposti argomentativi; non senza rilevare - con l'assorbente proprio del motivo conclusivo - che non è dato ravvisare nelle risultanze in atti, alcuna motivazione atta a sorreggere gli estremi di una operazione antieconomica per la società in esame.

Del pari, con riferimento ai maggiori ricavi da trasferimento di prezzo a controllate estere relativi a interessi attivi derivanti da finanziamenti concessi a società controllate estere, deve ritenersi che i motivi di gravame proposti non superino la evidenza dell'accertamento prodotto in atti.


La Commissione è ben consapevole della problematica sottesa alle questioni poste dalla corretta interpretazione dell'art 110 comma 7 e comma 9 del TUIR oggetto di diverse interpretazioni da parte sia della giurisprudenza di merito che di legittimità.

Come di recente proposto dalla Suprema Corte (Cass. 15 11 2017 n. 27018), le interpretazioni proposte possono sinteticamente ricondursi: i) ad un primo orientamento (Cass. n. 27087 del 19/12/2014 e Cass. n. 15005 del 17/7/2015) che "ha incentrato le proprie conclusioni su una lettura "lucrativa" dell'art. 110, comma 7, tuir, ritenendo la norma introduttiva di una limitazione della libertà negoziale delle parti, come tale da interpretare restrittivamente e, dunque, riferita alle sole operazione da cui "derivano" componenti di reddito, ossia a quelle a titolo oneroso. I finanziamenti infruttiferi, pertanto, restano sottratti alla disciplina del transfer pricing."; ii) ad un secondo orientamento (Cass. n. 7493 del 15/4/2016 e Cass. n. 13387 del 30/6/2016) che ha, invece, evidenziato che la normativa in esame non integra una disciplina antielusiva in senso proprio ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing (spostamento d'imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti) in sé considerato: la ratio della normativa, quindi, va rinvenuta nel principio di libera concorrenza, sicché la valutazione in base al valore normale investe la sostanza economica dell'operazione, che va confrontata con analoghe operazioni realizzate in circostanze comparabili in condizioni di libero mercato tra soggetti indipendenti e prescinde dalla capacità originaria di produrre reddito e da qualsiasi obbligo negoziale", orientamento questo poi ulteriormente confermato nella sentenza n. 27018 del 2017.

La Commissione, pur nella sintesi doverosa propria della presente sede, ritiene opportuno muovere da una ricostruzione delle operazioni effettuate, al fine di discernerne la natura e con essa, la loro esatta qualificazione ai fini tributari, nella considerazione che ogni considerazione che muova dalla astratta formulazione di principi debba trovare il suo primo fondamento nella disamina delle operazioni realizzate.

In particolare, oggetto della verifica operata dalla Agenzia delle Entrate sono stati esaminati i termini di pagamento delle fatture di vendita emesse nei confronti della società " _____ "(società soggetta a controllo indiretto della _____ controllante della società " _____) rispetto alle ordinarie operazioni realizzate nei confronti di terzi non appartenenti allo stesso gruppo.

Dall'esame è emerso l'applicazione di termini di pagamento, a favore della _____ superiori rispetto a quelli in essere nei confronti di clienti "terzi" operanti nel medesimo mercato di riferimento (USA), in quanto si concedeva un termine di pagamento di 360 giorni.



Appare evidente come il termine indicato lasci intendere che si realizzi indirettamente una operazione finanziaria, volta a consentire alla società estera di godere di beni per la immediata rivendita senza essere tenuta al loro pagamento secondo i termini d'uso commerciale.

In ragione di quanto indicato dall'art. 110, comma 7, TUIR, la società mutuante italiana avrebbe dovuto considerare, quale elemento positivo del reddito d'impresa, gli interessi attivi maturati così come analiticamente calcolati in atti nella misura del tasso d'interesse del 4,635% (Euribor 1m/365 anno 2007 + spread 0,50%), pari ad euro 24.602,60.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 7.200,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.

PQM

La Commissione tributaria regionale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Rigetta l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2. Condanna la parte appellante alla integrale rifusione delle spese di lite, liquidandole in € 7.200,00= oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.

Bologna 10 settembre 2018



Il Presidente Estensore
Dott. Pasquale Liccardo